Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 dicembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1967, n. **1174**.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, integrata dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera *c*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, già elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, è ulteriormente elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16.666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1992, di lire 516.676.500 per l'anno finanziario 1993, di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996.

Art. 2.

All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 novembre 1967, n. **1175**.

Adeguamento delle norme sull'attribuzione dei gradi militari ai cancellieri della giustizia militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 12 maggio 1942, n. 652, i gradi che possono essere attribuiti ai cancellieri della giustizia militare, iscritti di diritto nel ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare, sono i seguenti, rispettivamente corrispondenti alle qualifiche stabilite dalla tabella n. 15 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, a fianco indicate:

maggior generale: cancelliere capo del tribunale supremo militare o cancelliere capo della procura generale militare;

colonnello: cancelliere capo di prima classe;

tenente colonnello: cancelliere capo di seconda classe;

maggiore: cancelliere capo di terza classe;

capitano: cancelliere di prima classe;

tenente: cancelliere di seconda classe;

sottotenente: cancelliere di terza classe.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 novembre 1967, n. **1176**.

Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« 4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 novembre 1967, n. **1177**.

Norme integrative delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 13 luglio 1965, n. 882, relative all'ordinamento e al reclutamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della banda del Corpo delle guardie di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli esecutori aggregati delle bande del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di finanza, risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti ai sensi dell'articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707 e dell'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono inquadrati nelle bande predette al verificarsi, nelle organizzazioni strumentali dei complessi musicali, di vacanze nei posti relativi alla parte e allo strumento per cui si è conseguita la dichiarazione di idoneità.

Agli effetti dell'inquadramento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 ed al secondo comma dello articolo 35 della legge 5 giugno 1965, n. 707, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 novembre 1967, n. **1178.**

Abolizione della tassa di concessione governativa dovuta per il rilascio, da parte del Ministero del commercio con l'estero, dell'autorizzazione ad effettuare l'importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere e la temporanea importazione od esportazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1966, il n. 128 della tabella allegato *A* al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — FANFANI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1179.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Benedetto Abbate, Patrono d'Europa, nel comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 11 febbraio 1967, integrato con due dichiarazioni del 28 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Benedetto Abbate, Patrono d'Europa, in contrada Postumia del comune di Castelfranco Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1180.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B.M.V., Ausilio dei Cristiani, in Vò Centro (Padova).

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 24 maggio 1966, integrato con dichiarazione del 10 agosto 1966, relativo alla erezione della parrocchia della B.M.V., Ausilio dei Cristiani, in Vò Centro (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 37. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1181.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Evangelista, nel comune di Ascoli Piceno.

N. 1181. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 1° ottobre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Evangelista, in località Tolignano del comune di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1182.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, in Grottaferrata (Roma).

N. 1182. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Frascati in data 1° settembre 1966, integrato con dichiarazione del 25 marzo 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1183.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Caterina da Bologna, nel comune di Bologna.

N. 1183. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 4 ottobre 1966, integrato con due dichiarazioni del 30 marzo 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Caterina da Bologna, in quartiere Pilastro del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 31. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1184.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in Brescia.

N. 1184. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 3 aprile 1966, integrato con dichiarazione del 26 maggio 1966, relativo alla erezione della parrocchia del S. Cuore di Gesù, in rione « Viale Venezia » di Brescia. Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia, con il patrimonio costituito dall'edificio sacro e dalla casa canonica, destinato dal Collegio delle missioni africane.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1967.

Ripartizione degli utili della lotteria « Italia », svoltasi a Roma il 6 gennaio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1967 sono devoluti per il 48,74931 % dell'ammontare complessivo, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

1. Roma - Dopolavoro Ministeri finanziari . . . . . 5,76744 %
2. Roma - Colonia marina dopolavoro Ministeri finanziari in Fregene . . 1,44186 %
3. Roma-Dopolavoro Consiglio di Stato 0,09612 %
4. Roma - Circolo ricreativo assistenziale Corte dei conti . . . . 0,09612 %
5. Roma - Circolo dopolavoro dell'Avvocatura generale dello Stato . . . 0,09612 %
6. Roma - Dopolavoro Ministero poste e telecomunicazioni . . 0,09612 %
7. Roma - Associazione nazionale reduci dalla prigionia . . . . 0,96124 %
8. Roma - Federazione italiana volontari della libertà . . . . 0,96124 %
9. Roma - Associazione nazionale ex internati . . . . 0,96124 %
10. Roma - Associazione nazionale partigiani d'Italia . . . . 0,96124 %
11. Roma - Federazione nazionale associazioni partigiane . . . . 0,57674 %
12. Roma - Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti . . 0,57674 %
13. Milano - Associazione nazionale ex deportati politici dai campi nazisti . . . 0,57674 %
14. Roma - Federazione nazionale della stampa italiana . . . . 0,28837 %
15. Roma - Croce rossa italiana . . . 0,48062 %
16. Roma - Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia . . 0,48062 %
17. Venezia - Ente per la conservazione della gondola . . . . 0,19225 %
18. Firenze - Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia 0,48062 %
19. Roma - Centro sportivo italiano - Presidenza centrale . . . . 0,96124 %
20. Roma - Associazione italiana circoli sportivi - Presidenza centrale . . . . . 0,12946 %
21. Roma - Comitato nazionale per le celebrazioni del primo centenario della nascita di Luigi Pirandello . . . . 1,92248 %
22. Milano - Società umanitaria fondazione « P. M. Loria » . 0,28837 %
23. Pistoia - Casa di riposo « Villone Puccini » . . . . 0,09612 %
24. Castelgandolfo (Roma) - Istituto « Ancilla Domini » . . . . 0,09612 %
25. Roma - Ente assistenza cancerosi poveri . . . . 0,14419 %
26. Roma - Ricovero S. Giuseppe della opera Don Guanella . . . . 0,09612 %
27. Roma - Istituto oblate della Madonna del Rosario . . . . 0,14419 %
28. Roma - Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . . . . . 0,19225 %
29. Roma - Movimento di collaborazione civica . . . . 0,09612 %
30. Milano - Associazione mazziniana italiana . . . . 0,04806 %
31. Milano - Croce rosa celeste, per il trasporto dei bambini infortunati ed ammalati . . . . 0,02403 %
32. Milano - Istituto vaccinogeno antitubercolare « Alberto Ascoli » . . . . . 0,04806 %
33. Roma - Circolo magistrati della corte dei conti . . . . 0,09612 %
34. Roma - Fondazione « Giuseppina Saragat » . . . . 0,62481 %
35. Torino - Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani . . . . 0,04806 %
36. Milano - Centro studi di critica sociale . . . . 0,09612 %
37. Milano - C.E.S.R.E.L. - Centro studi per la regione lombarda . . . . 0,28837 %
38. Perugia - Circolo « Piero Calamandrei » . . . . 0,38450 %
39. Roma - E.N.A.C. - Ente nazionale assistenza coltivatori . . . . 1,53798 %

40. Roma - U.D.D.A. - Unione democratica dirigenti d'azienda	0,48062 %
41. Terni - Circolo culturale ricreativo « A. Urbinati »	0,09612 %
42. Todi (Perugia) - Istituto artigianelli « Crispolti »	0,04806 %
43. Torino - Centro studi socialisti	0,09612 %
44. Albavilla (Como) - Casa della gioventù « Don Paolo Turati » in frazione Carcano	0,03365 %
45. Ancona - A.C.L.I. - Sede provinciale di Ancona	0,02403 %
46. Ancona - Centro italiano solidarietà sociale	0,06729 %
47. Ancona - Ente comunale di assistenza	0,05768 %
48. Arcole (Verona) - Asilo infantile « Principe di Piemonte »	0,02884 %
49. Avellino - Centro italiano di solidarietà sociale - Comitato provinciale irpino	0,06729 %
50. Avellino - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale - Sede provinciale	0,06729 %
51. Avezzano (L'Aquila) - Associazione nazionale invalidi civili	0,08651 %
52. Bagheria (Palermo) - Villaggio del fanciullo « S. Domenico Savio »	0,02403 %
53. Bari - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale	0,09612 %
54. Bassano del Grappa (Vicenza) - Istituto E. Vendramini, per la scuola materna	0,05768 %
55. Belluno - Centro italiano di solidarietà sociale	0,03845 %
56. Bisenti (Teramo) - Ente comunale di assistenza	0,04806 %
57. Bologna - Associazione nazionale tra invalidi per esiti da poliomielite	0.04806 %
58. Bologna - Casa di riposo « Lyda Borelli » per artisti drammatici italiani	0,09612 %
59. Bologna - C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale - Comitato provinciale	0,09612 %
60. Bondeno (Ferrara) - Parrocchia di S. Antonio da Padova in frazione Gavello	0,02884 %
61. Caltanissetta - Istituto eucaristico mercedario - Suore mercedarie del SS. Sacramento	0,03845 %
62. Campobasso - Associazione nazionale invalidi civili	0,06729 %
63. Cascina Terme (Pisa) - Filarmonica « G. Verdi »	0,02403 %
64. Catanzaro - Unione italiana circoli giovani rurali	0,02884 %
65. Cefalù (Palermo) - Compagnia Sant'Orsola figlie S. Angela Merici	0,02403 %
66. Ceva (Cuneo) - Ospizio di carità De Rossi	0,03365 %
67. Chiavenna (Sondrio) - Istituto Immacolata	0,04806 %
68. Cocquio Trevisago (Varese) - Asilo infantile	0,03845 %
69. Cocquio Trevisago (Varese) - Patronato scolastico	0,03845 %
70. Como - C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale	0,03845 %
71. Desio (Milano) - Ospedale di circolo	0,03845 %
72. Enna - C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale	0,09612 %
73. Foggia - C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale	0,06729 %
74. Forlì - Asilo infantile Santarelli	0,06729 %
75. Forlì - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili	0,08651 %
76. Forlì - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale	0,08651 %
77. Forlì - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale	0,09612 %
78. Frascati (Roma) - Orfanotrofio femminile « Micara »	0,02884 %
79. Frosinone - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili	0,06729 %
80. Frosinone - Società operaia di mutuo soccorso	0,04806 %
81. Giffoni Valle Piana (Salerno) - Istituto educativo femminile « Umberto Vedovato » - S. Maria a Vico	0,02884 %
82. Gorizia - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili	0,06729 %
83. Gorizia - Associazione nazionale paracadutisti d'Italia	0,03365 %
84. Gorizia - C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale	0,03845 %
85. Gorizia - Circolo goriziano per la libertà della cultura	0,02884 %
86. Gorizia - Unione ginnastica goriziana	0,07690 %
87. Grosseto - Centro italiano di solidarietà sociale - Comitato provinciale	0,08651 %
88. Latina - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili	0,06729 %
89. Lecce - Istituto provinciale « G. Garibaldi »	0,03365 %
90. Lecco (Como) - Orfanotrofio maschile « A. Manzoni » - Opera B. Don Guanella	0,48069 %
91. Leonessa (Chieti) - Asilo infantile « S. Giuseppe da Leonessa »	0,04806 %
92. Fano (Pesaro) - Amici della musica	0,03845 %
93. Lesmo (Milano) - Collegio - Scuola media parificata legalmente riconosciuta « A. Casati » in frazione Peregallo	0,03365 %
94. Livorno - Comitato livornese assistenza	0.02403 %
95. Lesa (Novara) - Parrocchia di Villa Lesa, per opere assistenziali	0,09612 %
96. Macerata - Centro italiano di solidarietà sociale	0,04806 %
97. Maddaloni (Caserta) - Villaggio dei ragazzi	0,04806 %
98. Mesola (Ferrara) - Associazione turistica pro loco in frazione Bosco	0,04806 %
99. Mezzojuso (Palermo) - Parrocchia Maria SS. Annunziata, per opere assistenziali	0,02403 %
100. Milano - Associazione lombarda famiglie numerose	0,02884 %
101. Milano - Associazione M. S. previdenza miglioramenti vigili del fuoco	0,03365 %
102. Milano - Associazione nazionale tra gli anziani del Ministero delle finanze e tesoro	0,09612 %
103. Milano - Centro italiano solidarietà sociale - Comitato provinciale	0,09612 %
104. Milano - Centro studi « Achille Grandi »	0,19225 %

105. Milano Collegio internazionale per studenti d'oltremare 0,04806 %
106. Milano Società benefica El Salvadaneé . . 0,03365 %
107. Milano - Patronato A.C.L.I. . . 0,09612 %
108. Mirabella Eclano (Avellino) - Chiesa Maria SS. del Carmine in frazione Calore 0,02403 %
109. Modena Patronato per i figli del popolo 0,02403 %
110. Montevarchi (Arezzo) C.I.F.A.P. - Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale 0,04806 %
111. Mulazzo (Massa Carrara) Comitato per le onoranze a Dante Alighieri 0,09612 %
112. Mussomeli (Caltanissetta) Istituto Eucaristico « Sorelle Sola » 0,02403 %
113. Napoli Associazione nazionale invalidi civili 0,02403 %
114. Napoli - Centro italiano di solidarietà sociale Comitato provinciale 0,04806 %
115. Nola (Napoli) Convento padri cappuccini S. Francesco 0,04806 %
116. Visciano (Napoli) - Piccola opera della redenzione 0,04806 %
117. Nova Feltria (Pesaro) Associazione pro loco in frazione Perticara 0,07690 %
118. Nova Milanese (Milano) Scuola materna parrocchiale 0,02884 %
119. Perugia Collegio di Olmo, località Olmo 0,04806 %
120. Palermo Associazione regionale siciliana famiglie numerose 0,02403 %
121. Palermo Parrocchia SS. Trinità, per le opere assistenziali 0,02403 %
122. Pescara Centro italiano di solidarietà sociale 0,03365 %
123. Petralia Soprana (Palermo) - Oratorio femminile « S. Maria Goretti » . 0,02403 %
124. Pisa Asili infantili di carità . 0,02884 %
125. Pisa Comitato sociale di assistenza e solidarietà 0,05768 %
126. Pistoia Circolo culturale ricreativo « Belvedere » 0,03845 %
127. Pistoia - C.I.F.A.P. Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale 0,03845 %
128. Polla (Salerno) - Istituto « Nicola Cafaro » 0,02884 %
129. Pontenure (Piacenza) Associazione « Soci costruttori » Istituto padre Damiano 0,07209 %
130. Potenza Associazione nazionale invalidi civili 0,02403 %
131. Potenza Centro italiano di solidarietà sociale 0,02884 %
132. Potenza Picena (Macerata) - Ente comunale di assistenza per l'opera pia ricovero di mendicità . 0,04806 %
133. Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno) - Giardino d'infanzia « F. Aporti » 0,03845 %
134. Ravenna Associazione nazionale invalidi civili 0,08651 %
135. Reggio Emilia C.I.S.S. Centro italiano solidarietà sociale Comitato provinciale « Anna Kuliscioff », per la colonia marina a Rivazzurra (Rimini) . . . . . . 0,09612 %
136. Rimini (Forlì) Centro educativo italo-svizzero 0,04806 %
137. Roccapalumba (Palermo) Parrocchia SS. Pietro e Paolo, per opere assistenziali 0,02403 %
138. Roma Associazione culturale ricreativa e assistenziale dei sardi emigrati 0,02884 %
139. Roma Associazione italiana del pedone utente dei trasporti pubblici 0,14419 %
140. Roma A.I.E.D. Associazione italiana per l'educazione demografica 0,07209 %
141. Roma A.I.T.A.E. Associazione italiana per la tutela e l'assistenza agli emigrati 0,04806 %
142. Roma Associazione nazionale invalidi civili Direzione generale 0,79783 %
143. Roma A.S.A.L. Associazione per gli studi e la documentazione dei problemi socio-religiosi dell'America latina 0,04806 %
144. Roma-Associazione tutela abruzzesi 0,07690 %
145. Roma Cassa nazionale di previdenza e mutualità per il personale provinciale delle imposte dirette 0,02884 %
146. Roma Centro studi economici-sociali per la regione laziale 0,67287 %
147. Roma C.I.F.A.P. Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale Sede centrale 0,19225 %
148. Roma C.I.S.S. Centro italiano di solidarietà sociale Consiglio direttivo centrale 0,19225 %
149. Roma Comitato culturale « Giuseppe Di Vittorio » . 0,07690 %
150. Roma Coro polifonico romano - Auditorio del Gonfalone . 0,02884 %
151. Roma Croce rossa italiana Comitato nazionale femminile « F. De Gasperi » 0,09612 %
152. Roma Associazione nazionale invalidi civili Comitato provinciale 0,28837 %
153. Roma - I.F.S.A.T. Istituto formazione sociale e assistenza tecnica 0,09612 %
154. Roma I.N.A.P.A.S. Istituto nazionale per l'addestramento professionale e l'assistenza sociale 0,09612 %
155. Roma Istituto per gli studi di servizio sociale 0,09612 %
156. Roma - Istituto S. Giuliana Falconieri 0,03845 %
157. Roma Concorso nazionale l'ugoletta d'oro d'Italia « M.A.D. » 0,06729 %
158. Roma Movimento apostolico ciechi Gruppo diocesano romano 0,04806 %
159. Roma Opera assistenza religiosa militari « Massaruti » 0,02884 %
160. Roma - Istituto suore piccole operaie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria 0,02884 %
161. Roma - Unione italiana dei ciechi 0,09612 %
162. Salerno Centro italiano per la formazione e l'addestramento professionale 0,09612 %
163. San Marcello Pistoiese (Pistoia) - Convitto « A. De Petri » C.I.S.S. di Gavinana 0,38450 %
164. Sant'Angelo in Vado (Pesaro) Casa della vecchiaia 0,04806 %
165. Savigliano sul Rubicone (Forlì) - Ente comunale di assistenza . . . . . . 0,03365 %

166. Serra dei Conti (Ancona) - Opera asilo infantile .	0,02884 %
167. Venezia - C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale - Comitato provinciale	0,09612 %
168. Verucchio (Forlì) - Asilo infantile « Anna Rastelli » .	0,04806 %
169. Verucchio (Forlì) - Ospedale civile	0,04806 %
170. Verucchio (Forlì) - Ricovero vecchi	0,03845 %
171. Verucchio (Forlì) - Associazione pro loco	0,02884 %
172. Verucchio (Forlì) - II Rassegna « Editoria Italiana » e premio all'editore	0,09612 %
173. Verucchio (Forlì) - XVI Convegno internazionale artisti critici e studiosi d'arte	0,09612 %
174. Verucchio (Forlì) - XIX Assemblea mondiale ass. internazionale critici	0,19225 %
175. Vicenza - C.I.S.S. - Centro italiano di solidarietà sociale . .	0,03365 %
176. Vico del Gargano (Foggia) - Orfanotrofio maschile S. Pietro Apostolo	0,04806 %
177. Salerno - Associazione « Amici della musica »	0,04806 %
178. Sala Consilina (Salerno) - Associazione lavoratori della terra del Vallo di Diano .	0,04806 %
179. Bari Convento padri cappuccini in località S. Fara, per opere assistenziali	0,04806 %
180. Roma - A.C.L.I. - Presidenza centrale	0,19225 %
181. Roma - Associazione guide italiane - Commissariato centrale .	0,09612 %
182. Roma - Fondazione « Don Carlo Gnocchi », per opere assistenziali . .	0,03845 %
183. Roma - A.S.C.I. - Esploratori d'Italia per opere assistenziali . . .	0,03845 %
184. Bari - Opere diocesane di assistenza	0,19225 %
185. Bari - Seminario diocesano arcivescovile, per opere assistenziali .	0,03845 %
186. Roma - Lega italiana per la lotta contro i tumori, per opere assistenziali	0,04806 %
187. San Rufo (Salerno) - Centro italiano di solidarietà sociale Vallo di Diano	0,07690 %
188. Rubano (Padova) - Opera della provvidenza di Sant'Antonio Piccolo Cottolengo Veneto - Località Sarmeola, per opere assistenziali	0,04806 %
189. Bari - Provveditorato agli studi per assistenza scuole materne ed istituti poveri della provincia	0,57674 %
190. Foggia - Provveditorato agli studi per assistenza Scuole materne ed istituti	0,28837 %
191. Bari - Patronato scolastico, per opere assistenziali . .	0,03845 %
192. Bari - Consorzio provinciale patronati scolastici, per assistenza famiglie alunni bisognosi	0,03845 %
193. Arezzo - Associazione italiana circoli sportivi . . .	0,04806 %
194. Barberino - Val d'Elsa (Firenze) - Unione sportiva Barberino Val d'Elsa . .	0,04806 %
195. Pistoia - Asilo Camposampiero - Località Camposampiero .	0,04806 %
196. Firenze - Associazione italiana circoli sportivi	0,05768 %
197. Firenze - Circolo « Piero Calamandrei »	0,09132 %
198. Firenze - Circolo ricreativo « La Saletta »	0,09132 %
199. Firenze - Circolo culturale « G. Matteotti »	0,18744 %
200. Firenze - Associazione sportiva « La Rondinella - Marzoco », località Torrino S. Rosa	0,07690 %
201. Firenze - Circolo culturale e ricreativo « Campo di Marte »	0,09132 %
202. Firenze - Ente nazionale assistenza contadini	0,07690 %
203. Firenze - Circolo « L'Incontro » . .	0,18744 %
204. Firenze - Dopolavoro ferroviario .	0,03845 %
205. Firenze - Circolo ricreativo e culturale « Mondolfo »	0,09132 %
206. Firenze - Circolo ricreativo - CRAL - « G. Pescetti »	0,09132 %
207. Greve (Firenze) - Circolo ENAL - « Grevigiano »	0,04806 %
208. Lastra a Signa (Firenze) - Circolo « L'Incontro »	0,19225 %
209. Marradi (Firenze) - Circolo ricreativo culturale « Matteotti »	0,07690 %
210. Montelupo (Firenze) - Circolo culturale ricreativo Buozzi in frazione Camaioni	0,07690 %
211. Montespertoli (Firenze) - Ospizio poveri vecchi	0,04806 %
212. Montespertoli (Firenze) - Circolo ricreativo culturale « Bellavista »	0,18744 %
213. Pieve di Soligo (Treviso) - Casa di riposo	0,04806 %
214. Firenze - Fratellanza popolare in frazione Peretola	0,09132 %
215. Pescia (Pistoia) - Fondazione nazionale « C. Collodi »	0,04806 %
216. Pisa - Associazione italiana circoli sportivi	0,04806 %
217. Pistoia - Ente nazionale assistenza contadini	0,07690 %
218. Pistoia - Associazione italiana assistenza spastici	0,04806 %
219. Pistoia - Associazione italiana circoli sportivi	0,07690 %
220. Prato (Firenze) - Circolo ricreativo e culturale « Morandi »	0,09132 %
221. Prato (Firenze) - Circolo ricreativo e culturale « G. Matteotti »	0,09132 %
222. San Marcello Pistoiese (Pistoia) - Università popolare del mutuo soccorso « Baccarini »	0,06729 %
223. Scandicci (Firenze) - Circolo sportivo e culturale « Scandiccese »	0,12016 %
224. Sesto Fiorentino (Firenze) - Circolo ricreativo e culturale assistenziale . . .	0,09132 %
225. Trento - Scuola di preparazione sociale	0,04806 %
226. Treviso - Parrocchia per l'asilo San Pio X	0,04806 %
227. Treviso - Seminario vescovile per opere assistenziali	0,09612 %
228. Villorba (Treviso) - Scuola materna « Maria Immacolata »	0,04806 %
229. Viareggio (Lucca) - Associazione italiana circoli sportivi - Assi	0,03845 %
230. Vinci (Firenze) - Circolo ricreativo e culturale « G. Matteotti »	0,09132 %
231. Foggia - Opere assistenziali diocesane	0,04306 %

232. Genova Centro italiano femminile Comitato provinciale per le colonie marine e montane	0,19225 %
233. Genova Consorzio provinciale dei patronati scolastici	0,14419 %
234. La Spezia Collegio S. Antonio	0,09612 %
235. Loano (Savona) Istituto San Giuseppe	0,09612 %
236. Arcola (La Spezia) - Scuola materna « SS. Stefano e Margherita » in Pieve	0,04806 %
237. Arenzano (Genova) - Orfanotrofio Sacro Cuore	0,04806 %
238. Roma - Associazione guide italiane - Commissariato regionale del Lazio	0,04806 %
239. Monterosi (Viterbo) Noviziato Suore missionarie della consolata umiltà, per opere assistenziali	0,01923 %
240. Firenze Piccolo teatro « V. Bellini »	0,04806 %
241. Figline Valdarno (Firenze) Circolo ricreativo e culturale « Vittorio Locchi »	0,09132 %
242. Montecatini (Pistoia) Accademia d'arte « Montecatini »	0,04806 %
243. Prato (Firenze) Circolo dei sei	0,04806 %
244. Mantova Opere assistenziali pro Iuventute della parrocchia S. Lazzaro in Borgo Angeli	0,09612 %
245. Pieve di Coriano (Mantova) Scuola materna della parrocchia di S. Maria Assunta	0,09612 %
246. Siena Opera per la gioventù	0,09612 %
247. Uscio (Genova) Asilo infantile « Regina Margherita »	0,09612 %
248. Acquaformosa (Cosenza) Centro assistenza preventiva giovanile	0,14419 %
249. Cirigliano (Matera) - Scuola materna « De Sanctis »	0,04806 %
250. Matera - Opera diocesana di assistenza	0,38450 %
251. Matera - Villaggio del fanciullo « S. Antonio »	0,04806 %
252. Melfi (Potenza) Asilo Laboratorio « Don Minozzi »	0,04806 %
253. Roma Casa Santa Maria Bambina in frazione Ottavia	0,04806 %
254. Palermo - Opere assistenziali Curia Vescovile	0,38450 %
255. Pisticci (Matera) - Scuola materna « Bianca Fiora »	0,09612 %
256. Policoro (Matera) Colonia Marina « Stella Maris »	0,48062 %
257. Potenza Istituto canossiano « Figlie di carità »	0,14419 %
258. Potenza Opere parrocchiali « chiesa di Santa Maria »	0,19225 %
259. Potenza - Oratorio parrocchiale « San Giuseppe »	0,09612 %
260. Rossano Calabro (Cosenza) - Opere educazione del fanciullo « Sacro Cuore »	0,04806 %
261. Tricarico (Matera) - Opere assistenziali « S. Potito Martire » .	0,04806 %
262. Verbania (Novara) - Circolo culturale « L. Zaffelli » in frazione Intra	0,04806 %
263. Bologna - Opera diocesana di assistenza	0,14419 %
264. Bologna Opera diocesana « Madonna della Fiducia »	0,24031 %
265. Bologna Circolo culturale ricreativo « Club 3 P »	0,07690 %
266. Bologna - Ente di patrocinio e di assistenza coltivatori agricoli E.P.A.C.A.	0,05768 %
267. Castellabate (Salerno) C.I.S.S. - Centro italiano solidarietà sociale per la colonia estiva C.I.S.S. di Santa Maria di Castellabate	0,08171 %
268. Bologna I.N.I.P.A. Istituto Nazionale Istruzione Professionale in Agricoltura	0,05768 %
269. Bologna Centro addestramento professionale « S. Petronio »	0,04806 %
270. Bologna Fondazione « Gesù Divino Operaio »	0,09612 %
271. Bologna Opere sociali assistenziali arcivescovili bolognesi	0,04806 %
272. Bologna Società polisportiva « Antal-Pallavicini »	0,02403 %
273. Bologna - Accademia Antoniana d'arte drammatica	0,04806 %
274. Bologna Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose	0,14419 %
275. Bologna Centro di documentazione - Istituto per le scienze religiose	0,14419 %
276. Bologna Basilica di « S. Maria dei Servi », per il comitato costruzione « nuovo organo »	0,09612 %
277. Bologna - Collegio S. Giuseppe dei Servi di Maria in località Ronzano	0,09612 %
278. Bologna Casa alpina per ragazze-donne non vedenti	0,04806 %
279. Bologna Comitato cittadino per la assistenza ai carcerati	0,04806 %
280. Bologna Consulta regionale movimento apostolico ciechi	0,02403 %
281. Bologna Ente scuola servizio sociale E.N.S.I.S.S.	0,28837 %
282. Bologna Istituto di sociologia presso l'Università degli studi	0,07690 %
283. Bologna Istituto « G. Lipparini »	0,04806 %
284. Bologna - Parrocchia S. Eugenio Papa	0,02403 %
285. Bologna Asilo infantile Parrocchia di S. Pio X .	0,02403 %
286. Casalecchio di Reno (Bologna) - Parrocchia di S. Lucia V.M. Opere sociali di assistenza	0,09612 %
287. Casalecchio di Reno (Bologna) - Parrocchia « SS. Antonio-Andrea » per l'asilo infantile Località Ceretola	0,02403 %
288. Castel del Rio (Bologna) - Scuola materna Istituto pie operaie S. Giuseppe	0,02403 %
289. Castelrotto (Bolzano) Opera Villa « Madonna della Fiducia » Località Siusi	0,09612 %
290. Castel S. Pietro Terme (Bologna) - Centro Acquaderni per il circolo ricreativo ACLI	0,14419 %
291. Castrocaro (Forlì) Scuola materna « Maria Bambina »	0,02403 %
292. Cento (Ferrara) - Orfanotrofio maschile	0,02403 %
293. Cesena (Forlì) Gruppo studi sociali	0,02403 %
294. Comacchio (Ferrara) Patronato opere parrocchiali - Basilica cattedrale . . .	0,02884 %

295. Dovadola (Forlì) - Ente comunale di assistenza . 0,03845 %
296. Faenza (Ravenna) - Istituto « Ritiro Sacra Famiglia » ..... 0,02403 %
297. Faenza (Ravenna) - Parrocchia di S. Biagio per le opere sociali di assistenza 0,02403 %
298. Ferrara - Monastero di Sant'Antonio Abate delle monache benedettine 0,02403 %
299. Goro (Ferrara) - Parrocchia di Santa Maria delle Grazie per le opere sociali di assistenza 0,02403 %
300. Imola (Bologna) - Circolo comunale ACLI 0,02403 %
301. Lizzano in Belvedere (Bologna) - Società sportiva lizzanese 0,02884 %
302. Lugo (Ravenna) - Istituti riuniti per orfani di guerra e del lavoro - Villa S. Martino 0,02403 %
303. Meldola (Forlì) - Laboratorio - Istituto S. Giuseppe 0,02403 %
304. Rimini (Forlì) - Convento padri cappuccini « S. Spirito » per le opere sociali di assistenza 0,02403 %
305. Rocca S. Casciano (Forlì) - Ente comunale di assistenza 0,07209 %
306. Roncofreddo (Forlì) - Asilo infantile « Benedettini » in località Ardiano . 0,02403 %
307. Roncofreddo (Forlì) - Asilo infantile parrocchia di Sorrivoli in località Sorrivoli 0,02403 %
308. S. Giorgio di Piano (Bologna) - Parrocchia di S. Giorgio di Piano 0,02403 %
309. S. Giovanni in Persiceto (Bologna) - « Yankees Baseball Club » 0,04806 %
310. Savignano sul Rubicone (Forlì) - Parrocchia di S. Lucia, per le opere sociali di assistenza 0,02403 %
311. Roma, corso V. E. n. 182 - Opera Montessori, per le opere assistenziali . 0,04806 %
312. L'Aquila - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili - Comitato provinciale 0,06729 %
313. Pescara - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili - Comitato provinciale 0,05768 %
314. Roma - I.S.E.P.S. - Istituto di studi sull'Europa e dei Paesi in via di sviluppo 0,76900 %
315. Roma - C.I.R.D. - Centro italiano ricerche e documentazioni 0,76900 %
316. Salerno - U.C.I. - Unione coltivatori italiani . 0,04806 %
317. Roma - Centro di educazione ed assistenza sociale 0,28837 %
318. Roma - Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano « Opera G. E. Modigliani » . 0,09612 %
319. Terni - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili - Comitato provinciale 0,04806 %
320. Ancona - Associazione italiana circoli sportivi . . 0,03845 %
321. Castelplanio (Ancona) - Ente comunale di assistenza 0,04806 %
322. Fano (Pesaro) - Ente comunale di assistenza 0,06729 %
323. Firenze - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili 0,04806 %
324. Piandimeleto (Pesaro) - Ente comunale di assistenza .... 0,04806 %
325. Udine - A.N.I.CI. - Associazione nazionale invalidi civili .... 0,05768 %
326. Polla (Salerno) - Parrocchia di S. Maria dei Greci .... 0,03365 %
327. Salerno - E.N.A.C. - Ente nazionale assistenza coltivatori - Ufficio provinciale 0,04806 %
328. Salerno - I.T.A.L. - Istituto di tutela e di assistenza ai lavoratori ...... 0,02884 %
329. Roma - E.N.D.A.S. - Ente nazionale democratico di azione sociale ..... 0,02884 %
330. Roma - XXI Congresso internazionale di storia della medicina ..... 0,02884 %
331. Fano (Pesaro) - A.V.I.S. - Associazione volontari italiani del sangue - Sezione comunale .... 0,05768 %
332. Fano (Pesaro) - Circolo ENAL di Bellocchi .... 0,04806 %
333. San Severino Marche (Macerata) - Ricovero di mendicità « Lazzarelli » . . 0,04806 %
334. Copparo (Ferrara) - Casa vecchi inabili avv. G. Mantovani .... 0,04806 %
335. Mesola (Ferrara) - Asilo infantile in frazione Bosco .... 0,02403 %
336. Mesola (Ferrara) - Associazione « Pro Loco » .... 0,09612 %

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 51,25069 %.

Art. 2.

E' annullato, per quanto riguarda l'Ente cooperativa « Daniele Manin » fra gondolieri di Venezia - Ente per la conservazione della gondola - Venezia, riportato al n. 19, il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966 relativo alla ripartizione degli utili della lotteria Italia 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 18 novembre 1966.

Art. 3.

La quota di 0,23255 sugli utili della lotteria « Italia » svoltasi a Roma il 6 gennaio 1966 è devoluta al seguente ente « Venezia - Ente per la conservazione della gondola ».

Dato a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — PRETI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1967
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 75

(13020)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1967.

Scioglimento del consiglio comunale di Ancona.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito di contrasti sorti in seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Ancona il sindaco e un assessore rassegnarono, nell'aprile scorso, le dimissioni dalla carica, delle quali il consiglio prese atto il 5 maggio successivo.

Il 29 detto mese il civico consesso nominò un nuovo sindaco, il quale però si riservò di accettare la carica dato che, contemporaneamente, gli assessori di uno dei gruppi di maggioranza (in numero di 6) avevano rassegnato a loro volta le dimissioni.

Nella seduta del 26 giugno, convocata d'ufficio dal prefetto allo scopo di affrettare il necessario chiarimento della situazione, il sindaco eletto rinunciò al mandato; nei giorni immediatamente successivi, poi, altri 5 assessori si dimisero.

Il 5 luglio il consiglio comunale, in seduta di seconda convocazione, provvide alla elezione del sindaco ed alla sostituzione di due degli assessori dimissionari, prendendo atto del ritiro delle dimissioni degli assessori che per primi le avevano presentate nella anzidetta seduta del 29 maggio.

Ciò, peraltro, non significò l'avvenuto superamento della crisi, chè, anzi, l'epilogo di essa si ebbe nella seduta del 27 settembre scorso, alla quale si presentarono nuovamente dimissionari il sindaco e l'intera giunta.

Nella medesima seduta il consiglio, dopo aver preso atto delle cennate rinunce, procedette a due votazioni per l'elezione del sindaco, ma nella prima nessuno dei candidati ottenne la prescritta maggioranza dei voti, mentre nella seconda si ebbero 47 schede bianche e una astensione. Analogo esito ebbe la seduta del giorno successivo, in cui tutti i presenti votarono scheda bianca.

A questo punto, considerato che le trattative tra i vari gruppi consiliari, protrattesi per oltre cinque mesi, non avevano dato alcun risultato concreto, ponendo il comune in una situazione di completa paralisi funzionale e di inadempienza di fronte ad essenziali obblighi di legge, quali, appunto, la costituzione dei normali organi di amministrazione e l'approvazione del bilancio preventivo del corrente esercizio, il prefetto, nel tentativo di riportare alla normalità la vita e il funzionamento dell'ente, convocò d'ufficio il consiglio comunale con all'ordine del giorno gli argomenti relativi alla elezione del sindaco e della giunta ed all'approvazione del bilancio.

Con lo stesso decreto di convocazione il prefetto rivolgeva al consiglio, nel suo complesso, e ai singoli suoi componenti — agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — formale invito a provvedere ai fondamentali adempimenti indicati nel cennato ordine del giorno, con espressa avvertenza che, in difetto, egli avrebbe proposto lo scioglimento, previa sospensione, del consiglio stesso.

Malgrado ciò, le sedute di prima e seconda convocazione, tenute il 6 e il 7 ottobre u. s., avevano esito negativo in quanto tutti i presenti votavano, negli scrutini effettuati, scheda bianca.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di funzionamento del consiglio comunale di Ancona e considerato che la paralisi che l'ha colpito costituisce, per l'omissione degli essenziali adempimenti di legge, grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto consiglio comunale — ad onta della formale diffida del prefetto — in ordine agli essenziali obblighi della ricostituzione degli organi ordinari e della approvazione del bilancio, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente le condizioni per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche espresso il Consiglio di Stato col parere emesso dalla prima sezione nell'adunanza dell'8 novembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ancona ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Renato Abbadessa.

Roma, addì 1° dicembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ancona non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari ed all'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, omettendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ancona è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Renato Abbadessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(12983)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1967.

Sostituzione di membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 261, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 217 del 5 maggio 1967, con la quale la Camera confederale del lavoro di Matera prospetta la necessità di sostituire i propri rappresentanti signori Campanella Giovanni e Panza Michele con i signori Rossi Edoardo e Favale Vittorio;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Rossi Edoardo e Favale Vittorio sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quali rappresentanti della Camera confederale del lavoro, in sostituzione dei signori Campanella Giovanni e Panza Michele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 124

(12694)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1967.

Modifica dei programmi di interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965 e 1966.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 30 maggio 1965, n. 574, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera;

Visti i decreti interministeriali 10 novembre 1965, numero 8581 (registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 183) e 18 luglio 1966, n. 6339 (registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1967, registro n. 3, foglio n. 44), con i quali sono stati approvati i programmi degli interventi per le costruzioni ospedaliere negli anni finanziari 1965 e 1966, di cui agli elenchi allegati ai decreti stessi;

Ritenuto che si rende necessario provvedere a variazioni concernenti opere incluse negli elenchi succitati, rettificandone la intitolazione, la natura, la spesa, ovvero l'ente beneficiario del contributo statale;

Sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 574;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Agli elenchi di opere annesse ai decreti interministeriali 10 novembre 1965, n. 8581, e 18 luglio 1966, n. 6339, sono apportate le seguenti variazioni:

COMUNE	NATURA OPERA	ENTE	VARIAZIONI
	TRENTINO-ALTO ADIGE - Provincia di Bolzano		
Bressanone	Costruzione ospedale	Amministrazione ospedale civile	Comune di Bressanone
	LOMBARDIA Provincia di Brescia		
Montichiari	Ampliamento ospedale	Amministrazione ospedale civile	Costruz. 1° lotto - nuovo ospedale (spesa totale indicata per l'opera L. 800.000.000)
	EMILIA Provincia di Bologna		
S. Giovanni in Persiceto	Costruzione padiglione psichiatrico ospedale S Salvatore	Amministrazione ospedali riuniti	Costruz. nuova sede osped. civile (spesa totale indicata per l'opera L. 350.000.000)
	Provincia di Ferrara		
Comacchio	Completamento ospedale civile	Amministrazione ospedale civile S. Camillo	Comune di Comacchio
	TOSCANA - Provincia di Firenze		
Scandicci	Ampliamento ospedale civile	Amministrazione ospedale civile	Comune di Scandicci ampliam. ambulatorio Humanitae e costruz. ambulatori per le frazioni
	Provincia di Grosseto		
Scansano	Completamento ospedale civile	E.C.A. di Scansano	Amministrazione ospedale civile
	Provincia di Livorno		
Livorno	Costruzione padiglione nuovo ospedale	Ospedali riuniti di Livorno	Completamento padiglione scuola convitto infermeria (limitatamente a 147 milioni) la residua somma di L. 103 milioni resta per un 1° lotto del nuovo padiglione
	MARCHE Provincia di Macerata		
Macerata	Costruzione ospedale civile	Amministrazione ospedale civile	Istituzioni riunite di cura e ricovero di Macerata

COMUNE	NATURA OPERA	ENTE	VARIAZIONI
	Provincia di Pesaro		
Fano	Ampliamento ospedale	Amministrazione ospedale civile S. Croce	Comune di Fano
	ABRUZZI Provincia de L'Aquila		
Avezzano	Còmpletamento ospedale civile	Amministrazione ospedale civile	Ospedale civile della Marsica SS. Filippo e Nicola costruzione 1° lotto nuovo ospedale (spesa totale indicata lire 3500 milioni)
	PUGLIE Provincia di Lecce		
Lecce	Completamento ed ampliamento ospedale	Amministrazione ospedale Vito Fazzi	Costruz. 1° lotto nuovo complesso ospedaliero (spesa totale prevista per l'opera L. 5 miliardi)
	CALABRIA Provincia di Catanzaro		
Mesoraca	Costruzione ospedale civile	Amministrazione ospedale civile	Comune di Mesoraca
	Provincia di Cosenza		
Cosenza	Centro assistenza giovani subnormali - Costruzione	Comune di Cosenza	Comune di Castiglione Cosentino A.N.F.F.A.S. Roma spesa totale dell'opera L. 1 miliardo
	SICILIA Provincia di Catania		
Giarre	Completamento ospedale civile	Amministrazione ospedale civile S. Giovanni di Dio e S. Isidoro	Costruzione 1° lotto nuovo ospedale
	Provincia di Messina		
Messina	Ampliamento e completamento ospedale civico Piemonte	Amministrazione ospedale civile Piemonte	Amm.ne ospedali riuniti Piemonte e Reg. Margherita compl. pad. chirurgia traumatologica ed ortopedia Osp. R. Margherita (limitatamente alla spesa ammessa di L. 250 milioni)
	Provincia di Ragusa		
Modica	Completamento ospedale	Amministrazione ospedale Maggiore Unità Circoscrizionale Trenta	Costruzione nuovo ospedale
	SARDEGNA Provincia di Nuoro		
Isili	Completamento ospedale	Amministrazione ospedale civile	Comune di Isili

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre indicazioni concernenti le opere di che trattasi.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1967

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1967
Registro n. 24, foglio n. 96

(12507)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica - XXI Salone della macchina agricola » in Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnica - XXI Salone della macchina agricola » che avranno luogo a Varese dal 10 al 19 marzo 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(12426)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia rurale SA.MO.TER. » in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « V Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per la edilizia rurale SA.MO.TER. » che avrà luogo a Verona dal 7 al 12 febbraio 1968 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 novembre 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(12424)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 1° dicembre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(12738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in Verona

Con decreto 28 novembre 1967, n. 1135, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, ex acqua pubblica, tra via F. Faccio e Basso Acquar (Verona), segnato nel catasto nel comune di Verona al foglio n. 1, Sez. F, mappali 766 e 767 di mq. 2070 ed indicato nella planimetria rilasciata il 28 ottobre 1965, dall'ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12588)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 269 MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati n. tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 269 MI », a suo tempo assegnato alla ditta Vallin Pietro, con sede in Milano, via Ciovasso n. 11.

Si rende noto altresì che la Ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Milano.

(12440)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 269, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto dalla Società Fratangelo e Colucci avverso il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1615, concernente il trasferimento all'NEL dell'impresa elettrica appartenente alla società ricorrente, nonchè avverso il successivo provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio adottato dall'ENEL e di cui alla nota n. S/166/64 del 20 gennaio 1964.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 264 è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto dall'Azienda elettrica ing. Emilio Di Donato avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1963, n. 1256, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa ricorrente, nonchè avverso il provvedimento ENEL di cui alla nota n. 1382 del 14 novembre 1963, che nomina l'amministratore provvisorio.

(12662)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Spilinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.703.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12937)

Autorizzazione al comune di Castel Frantano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Castel Frentano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.199.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12976)

Autorizzazione al comune di Archi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Archi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.085.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12938)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.376.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12940)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.968.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12943)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Civita d'Antinò (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.149.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12970)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.301.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12971)

Autorizzazione al comune di Goriano Sicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Goriano Sicoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.844.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12972)

Autorizzazione al comune di Cerchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Cerchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.228.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12974)

Autorizzazione al comune di S. Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di S. Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.770.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12975)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1967, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.904.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12973)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1967, il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.572.641, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12941)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 15 dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,27	624,25	624,24	624,30	624,25	—	624,30	624,30	624,30	624,30
$ Can.	577,81	577,40	577,50	577,50	577 —	—	577,50	577,50	577,70	577,70
Fr. Sv.	144,76	144,67	144,64	144,685	144,65	—	144,69	144,685	144,67	144,67
Kr. D.	83 —	83,73	83,69	83,745	83,65	—	83,70	83,745	83,71	83,715
Kr. N.	87,42	87,42	87,42	87,41	87,30	—	87,415	87,41	87,42	87,42
Kr. Sv.	120,64	120,80	120,85	120,79	120,65	—	120,83	120,79	120,63	120,635
Fol.	173,52	173,60	173,58	173,61	173,50	—	173,55	173,61	173,53	173,54
Fr. B.	12,57	12,572	12,5775	12,57625	12,57	—	12,58	12,57625	12,57	12,57
Franco francese	127,30	127,39	127,43	127,41	127,37	—	127,38	127,41	127,33	127,40
Lst.	1500,67	1498,65	1498,90	1498,90	1498 —	—	1499,10	1498,90	1500,65	1499 —
Dm. occ.	156,83	156,83	156,80	156,845	156,80	—	156,835	156,845	156,84	156,85
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1850	24,1840	24,15	—	24,184	24,1840	24,18	24,1865
Escudo Port.	21,86	21,87	22 —	21,95	21,30	—	21 —	21,95	21,95	21,95
Peseta Sp.	8,97	8,97	9 —	8,9725	8,95	—	8,972	8,9725	8,97	8,975

Media dei titoli del 15 dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 dicembre 1967

1 Dollaro USA	624,30
1 Dollaro canadese	577,50
1 Franco svizzero	144,687
1 Corona danese	83,722
1 Corona norvegese	87,412
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	173,58
1 Franco belga	12,578
1 Franco francese	127,395
1 Lira sterlina	1499 —
1 Marco germanico	156,84
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,875
1 Peseta Sp.	8,972

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Arnaldo Ciriani, nato a Zoppola (Udine) il 2 gennaio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Ferrara in data 11 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Ferrara.

Il dott. Guido Lombardo, nato a Nola il 31 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 30 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. Silvano Bonapace, nato a Rovereto (Trento) il 28 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 9 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

L'ing. Gastone Novelli, nato a Latisana (Udine) il 22 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Padova in data 18 giugno 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(12502)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 318, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Aldo Piras avverso la decisione 12 agosto 1963, n. 33444, con la quale la commissione provinciale prevista dall'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Cagliari, respingeva un precedente ricorso dell'interessato diretto contro la mancata attribuzione - in sede di graduatoria provinciale degli aspiranti abilitati all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche - del punteggio relativo al servizio prestato in qualità di supplente di educazione fisica.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 317, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Fiorito Petti Raffaele avverso la decisione in data 20 agosto 1962, della commissione provinciale dei ricorsi, istituita presso il provveditorato agli studi di Cosenza, in materia di attribuzione di punteggio all'interessato, ai fini della inclusione nella graduatoria degli aspiranti abilitati all'insegnamento di lettere italiane, storia ed educazione civica negli istituti magistrali e tecnici, per l'anno scolastico 1962-63.

(12501)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1967, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 355, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Società Firmitas Anstalt Vaduz avverso il decreto ministeriale in data 23 marzo 1965 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al Parco e alla Villa Zappelli, siti nel comune di Varese.

(12520)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 novembre 1967, il dott. Claudio Bianchi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina (Roma), in sostituzione del dott. Marcello Lucidi.

(12589)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa fra scaricatori e portabagagli S. Giorgio, con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 novembre 1967, il dott. Tristano Cotroneo è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa fra scaricatori e portabagagli S. Giorgio, con sede in Reggio Calabria, in sostituzione del prof. Antonino Cordova.

(12444)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore Belsito, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore Belsito (Palermo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 novembre 1967, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montemaggiore Belsito, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montemaggiore Belsito (Palermo), in liquidazione coatta, il dott. rag. Umberto Filosto è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12993)

Autorizzazione all'incorporazione della Banca marscianese, società per azioni con sede in Marsciano (Perugia), da parte del Banco di Perugia, società per azioni, con sede in Perugia, ed alla sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio degli sportelli dell'incorporanda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 9 agosto 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca marscianese, società per azioni, con sede legali in Marsciano (Perugia), e del Banco di Perugia, società per azioni, con sede legale in Perugia, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca marscianese, società per azioni, con sede legale in Marsciano (Perugia) da parte del Banco di Perugia, società per azioni, con sede legale in Perugia.

2) Il Banco incorporante è autorizzato a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari della azienda incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Governatore: CARLI

(12994)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centotrenta posti di dattilografo negli uffici giudiziari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con nota 23 agosto 1967, serv. coll. prot. n. AG.9/18852, ha dichiarato che, fatta salva l'assunzione dei settantotto invalidi già segnalati, sulla quota riservata agli invalidi ex militari e civili di guerra, di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, sono temporaneamente indisponibili altri invalidi di guerra aspiranti alla assunzione nel ruolo dei dattilografi degli uffici giudiziari;

che, a seguito di tale dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma secondo, del regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, numero 1176, sono attualmente disponibili centotrenta posti della quota riservata agli invalidi ex militari e civili di guerra, posti che per le inderogabili esigenze degli uffici giudiziari è opportuno conferire mediante normale pubblico concorso;

Considerato che risultano accantonati nel ruolo dei dattilografi giudiziari, per essere conferiti senza concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, i posti riservati in favore dei mutilati ed invalidi per servizio, delle vedove di guerra o di caduto per causa di servizio, degli orfani di guerra o di caduto per causa di servizio, ed infine dei mutilati ed invalidi nonchè degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro, di cui alle leggi 15 luglio 1950, n. 539, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centotrenta posti di dattilografo negli uffici giudiziari.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, prevista nel successivo art. 11, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
5) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare;
6) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite di età massimo è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive estensioni;
d) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere che precedono, possono cumularsi tra loro purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
g) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, e, infine, per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro per la grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, da redigersi su carta da bollo, possibilmente dattilografata, gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome del marito nonchè quello da nubili);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con la indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);
g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) per coloro che abbiano superato il trentaduesimo anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
m) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco ai fini della riserva dei posti, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante medesimo. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Non si terrà conto, al-

tresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame di concorso comprende:

a) una prova scritta;

b) una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni che saranno loro affidate.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura su carta uso bollo, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione tiene conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio è utilizzato un brano, prescelto di volta in volta prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica: una copia dattiloscritta del brano prescelto è distribuito a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

Il brano deve essere, di volta in volta, diverso e della stessa lunghezza.

La commissione dispone di venti punti per ciascuna prova.

Non sarà ammesso alla prova pratica il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova scritta.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno quattordici ventesimi nella prova pratica.

Ai candidati che dimostrino, a mezzo di idonea certificazione dei competenti uffici giudiziari di avere prestato servizio quali amanuensi o dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, verrà assegnato — in aggiunta ai voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica — un voto supplementare pari a un quinto di punto per ogni anno intero di servizio, maturato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso.

Art. 6.

La prova scritta avrà luogo nel giorno che sarà fissato con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

La prova pratica avrà luogo in Roma, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Tanto del diario della prova scritta che dell'ammissione alla prova pratica, sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte rispettivamente dagli articoli 20 e 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dello accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal notaio o dal sindaco del comune di residenza;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale o altro documento, purchè fornito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza o che debbano dimostrare di avere titolo per usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dello apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati o gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati od invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69 *ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata, nonchè lo stato di filiazione;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *f*) e *g*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle, (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno pro-

durre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, della amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

o) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

q) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

s) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ed i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito — a pena di decadenza — *i seguenti documenti*:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine o dal sindaco del comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario, *dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo* all'impiego. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti *invalidi di guerra ed assimilati*, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè *delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo*, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso, rilaciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

I candidati che già appartengono al personale statale di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 9 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi *in esenzione di tassa di bollo*, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dello aspirante mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono — ai fini della documentazione — le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 11.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

Detta prova consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla commissione esaminatrice, ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento della prova scritta obbligatoria.

Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

E' consentito l'uso del vocabolario.

Nella valutazione della prova, la commissione delibera sulla idoneità del candidato senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

I candidati dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca e che abbiano superato le prove di esame obbligatorie, saranno inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria generale di merito e nei limiti della quota loro riservata con il presente art. 1.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a dattilografo giudiziario in prova, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale prevista dalla tabella *B* annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificata dall'art. 6 della legge 11 aprile 1964, n. 264.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 11 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 7 novembre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1967
Registro n. 34, foglio n. 258

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redigersi in carta
da bollo possibilmente dattilografata)

Al Ministero di grazia e giustizia
ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . .) in via . (1) chiede di essere ammesso al concorso per esami a centotrenta posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . (2) e che avendo superato il 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in posssso del seguente titolo: . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . oppure (3) . . . .;

d) a riportato (4) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . . presso . . . . . .;

f) la sua posizione in ordine agli obblighi di leva è la seguente (5) . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

h) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . . . .

Data . . . .

Firma (8) . . . .

---

(1) Indicare il numero del codice di avviamento postale.

(2) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale:

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7) I candidati che intendano sottoporsi alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(8) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(12805)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi (Milano)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 7 novembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi, nell'ordine appresso indicato:

1.	Rabacchino dott. Ferdinando	punti	90.11	su 132
2.	Polledri dott. Giuseppe	»	85.21	»
3.	Oddone dott. Francesco	»	82.08	»
4.	Ioli dott. Giovanni	»	81.90	»
5.	Rava dott. Beniamino	»	80.92	»
6.	Ferretti dott. Gustavo	»	80.75	»
7.	Bortolan dott. Mariano	»	78.28	»
8.	Lebuis dott. Assuero	»	77.79	»
9.	Romano dott. Giacomo	»	77.34	»
10.	Panvini dott. Giuseppe	»	77.27	»

11. Zingaretti dott. Vincenzo . . . punti 76,88 su 132
12. Coverlizza dott. Mario . . . » 76.47 »
13. Piccoli dott. Bruno . . . . » 76.27 »
14. Magli Francesco (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . » 75.50 »
15. Fedele dott. Antonino . » 75.50 »
16. Scalia dott. Benedetto (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748) . . . » 75.36 »
17. Rocchi dott. Carlo . . . » 75.36 »
18. Mistretta dott. Francesco . . . » 74.70 »
19. Cusumano dott. Lorenzo . . . » 73.60 »
20. Bonini Celso . . . » 72.95 »
21. Bartelloni dott. Manlio . . . » 71.86 »
22. Petronio Bartolomeo . . . . » 71.75 »
23. De Alis dott. Angelo . . . » 71.50 »
24. Rossi Eugenio . . . . » 70,66 »
25. Cavalieri dott. Leovigildo . . . » 70.57 »
26. Suglia dott. Nicola . . » 70.27 »
27. Bernardi Celio . . » 70 »
28. Mele Gregorio . . . . » 68.50 »
29. Perruggino Giovanni . . . . » 62.66 »
30. Sirri dott. Sergio . . . . . » 60.88 »
31. Spina dott. Donato . . . » 60.34 »
32. De Angelis dott. Vittorio . » 58.43 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(12456)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1967, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato.

Componenti:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli aa.gg. e personale;

Maietta dott. Antonio, vice prefetto in servizio al Ministero;

Mirabelli prof. Giuseppe, libero docente di istituzioni di diritto privato nell'Università di Roma;

Santangelo prof. Giovanni, libero docente di diritto penale nell'Università di Napoli.

Il consigliere di 1ª classe dott. Antonio Di Tomaso, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1967

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1967, Registro n. 28 Interno, foglio n. 106

(12504)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/674/4 del 12 marzo 1967, con il quale è stato indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Livorno, dell'ordine provinciale dei medici, nonchè dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui in narrativa è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopez dott. Antonino, ispettore generale medico, medico provinciale di Firenze;

Prestipino Giarritta dott. Antonio, direttore di sezione della prefettura di Livorno;

Benedetti prof. Giuseppe, primario medico degli spedali riuniti di Livorno;

Righini prof. Antonio, primario chirurgo degli spedali riuniti di Livorno;

Prignacca dott. Mario, medico condotto di Porto Azzurro.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e mediante affissione, per otto giorni consecutivi, agli albi pretorii dell'ufficio del medico provinciale di Livorno e dei comuni interessati.

Livorno, addì 22 novembre 1967

Il medico provinciale: BARNABA

(12402)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 554 del 15 marzo 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1966;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto, rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la legittimità delle operazioni medesime;

Visto il testo unico delle leggi speciali approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Brigoni Pietro	punti 59,570	su 120
2. Servi Sante Sergio	» 54,840	»
3. Maini Gilberto	» 52,185	»
4. Olivetti Franco	» 50,706	»
5. Martani Bruno	» 47,499	»
6. Azzolini Angiolino	» 43,625	»
7. Monesi Amos	» 42,620	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provicnia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 29 novembre 1967

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2442 in data 29 novembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1966;

Viste le preferenze in ordine alle sedi, espresse nelle domande da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Brigoni Pietro: condotta unica di Poggio Rusco;

2) Servi Sante Sergio: 2ª condotta Casatico-Ospitaletto del comune di Marcaria;

3) Maini Gilberto: condotta di Mosio del comune di Acquanegra sul Chiese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 30 novembre 1967

Il medico provinciale: FACCHINI

(12719)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2142 del 21 giugno 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 1° aprile 1966;

Visto il successivo proprio decreto n. 3646 del 12 giugno 1967, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in premessa:

1. Saviani Egidio	punti 65,992	su 120
2. Triolo Gioacchino	» 63.050	»
3. Bagnara Paolo	» 62,677	»
4. Martini Stanislao	» 60,416	»
5. Pennacchia Silla	» 59,45	»
6. Colantoni Salvatore	» 55,966	»
7. Filabozzi Pio	» 55,080	»
8. Vitali Giovan Battista	» 55,010	»
9. Vaccari Lamberto	» 53.050	»
10. Longhi Mario	» 52,500	»
11. Servili Gianfranco	» 52,218	»
12. Tommasi Virgilio	» 51,440	»
13. Santangeli Pasquale	» 49,030	»
14. Savelli Claudio	» 47,860	»
15. Berardis Emilio	» 47,710	»
16. Giovinazzi Tonito	» 43,280	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Latina, addì 24 novembre 1967

Il medico provinciale: BIANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2142 del 21 giugno 1966, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 1° aprile 1966;

Visto il successivo decreto n. 3646 del 12 giugno 1967, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 6863 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei vincitori in relazione a detta graduatoria di merito ed all'ordine di preferenza indicato da ciascun candidato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati nel concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Saviani Egidio: terza condotta medica del comune di Terracina, capoluogo;

2) Triolo Gioacchino: quarta condotta medica, Borgo Hermada, del comune di Terracina;

3) Bagnara Paolo: condotta unica del comune di San Felice Circeo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Latina, addì 24 novembre 1967

Il medico provinciale: BIANCO

(12720)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MODENA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 555 del 9 marzo 1967, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1966;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei comuni e delle provincie 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Modena, dell'Ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Annna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maniscalco dott. Egidio, direttore di sezione della prefettura di Modena;

Podestà dott. Giovanni, medico provinciale capo titolare dell'ufficio di Reggio Emilia;

Storti prof. Edoardo, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Modena;

Galli prof. Giuseppe, professore fuori ruolo di clinica chirurgica dell'Università di Modena;

Ferrari dott. Vetullio, medico condotto titolare del comune di Frassinoro.

Segretario:

Grasso dott. Antonio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Modena.

La commissione giudicatrice avrà sede in Modena e inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sara pubblicato nei termini e modi di legge.

Modena, addì 15 novembre 1967

Il medico provinciale: RENZULLI

(12461)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto, in data 21 novembre 1966, n. 336, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre, n. 2211, che ha modificato l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, con nota n. 300.IX.Sez.2.11.87.C/880 in data 15 luglio 1967;

Viste le designazioni della prefettura, dell'ordine dei veterinari e dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Varese al 30 novembre 1965 è così costituita:

Presidente:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo presso il Ministero della sanità;

Valenziano dott. Sebastiano, direttore di sezione presso la prefettura di Varese;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente di patologia e clinica medica veterinaria, facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Corsico prof. Gusepпе, docente di patologia generale e anatomia patologica, facoltà di medicina veterinaria di Milano;

Ballesio dott. Pio, veterinario condotto.

Segretario:

Migliorino dott. Giovanni, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove d'esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese, nell'albo pretorio della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 20 novembre 1967

Il veterinario provinciale: MENA

(12508)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.